

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 agosto 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 11.

Disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile Pag. 1

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1996, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7 - Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale e sue successive modificazioni ed integrazioni Pag. 6

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 5.

Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 6.

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 84 del 14 marzo 1996, recante: recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e 2843/94 Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 marzo 1996, n. 095/Pres.

Regolamento di attuazione del comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a diciotto mesi alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. Approvazione Pag. 13

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 11.

Disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 24 del 4 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente legge, coerentemente con la risoluzione del Consiglio d'Europa del 31 ottobre 1994 in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile nonché le forme e le modalità del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali.

2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti o Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.

3. La Regione assume la protezione civile dei cittadini quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi allo scopo di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art. 2.

Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di protezione civile

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione o, singolarmente, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione svolge interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso e di superamento dell'emergenza. Per questi ultimi la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato.

3. Tali attività sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture organizzative regionali che hanno competenze in materia di protezione civile, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti.

Art. 3.

Attività regionali di protezione civile

1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate, al superamento dell'emergenza esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali, nonché il concorso agli interventi di emergenza.

2. Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, la Regione cura in particolare:

a) il censimento e la identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale;

b) la realizzazione di mappe di pericolosità e di vulnerabilità a scala regionale e sub-regionale con redazione di piani di intervento mirati;

c) la predisposizione e l'attuazione di piani programmi e progetti di previsione e prevenzione;

d) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile mediante la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonché la istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato di cui al successivo articolo 4;

e) l'elaborazione degli indirizzi regionali in materia di protezione civile per gli Enti locali e organismi dipendenti;

f) l'individuazione dei principi direttivi cui devono attenersi gli Enti locali e gli organi dipendenti e il loro coordinamento nella stipula di convenzioni per le attività di protezione civile;

g) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche e il convenzionamento per fame uso.

3. Nell'ambito dell'attività di concorso agli interventi di emergenza la Regione cura particolarmente:

a) la predisposizione e l'attuazione di piani di intervento in armonia con la pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;

b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenza radio dedicate;

c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e di assistenza, la loro dislocazione sul territorio, nonché il censimento di quelle esistenti.

4. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile nel proprio territorio con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e consortili, gli Enti parco, le Autorità di bacino, le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile e con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

TITOLO II

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4.

Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con il Servizio nazionale di protezione civile

1. La Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con le amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante nell'ambito regionale con finalità di protezione civile.

2. Su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, partecipa alle iniziative nel territorio di altre Regioni.

3. Raggiunge intese con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.

Art. 5.

Competenze delle Province

1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano con proprie strutture all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale utilizzando il Comitato di protezione civile di cui all'articolo 13 della legge 225/1992.

2. Per tali finalità si dotano di una struttura di protezione civile ed assicurano, nell'ambito del proprio territorio, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento, sulla base di uniformi metodologie definite regionalmente, dei dati di rischio, anche al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione. Tali dati sono conservati dalle Prefetture e dai Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei relativi piani d'emergenza;

b) predisposizione di programmi di previsione e di prevenzione, anche mediante specifici piani di settore per le ipotesi di rischio, in armonia con i programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche sulla base di intese con la Regione. Il programma, sentito il Comitato provinciale di protezione civile, è approvato dal Consiglio e viene trasmesso alla Regione e al Prefetto. Esso deve contenere:

1) una mappatura del territorio in relazione alle tipologie di rischio;

2) l'indicazione dei provvedimenti necessari a ridurre o eliminare i rischi;

3) le modalità per realizzare l'educazione della popolazione in materia di rischi incidenti sul territorio;

c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale di emergenza nell'ambito delle competenze demandate al Prefetto dall'articolo 14 della legge 225/1992, mettendo a disposizione strutture e mezzi idonei di proprio possesso per l'intervento nei settori di propria competenza da impiegare, in concorso con i Sindaci, con il Prefetto o con il Commissario delegato, in caso di emergenza nazionale.

3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate con direttive regionali da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Province, in accordo con i Comuni interessati e nel rispetto delle competenze demandate al Prefetto, promuovono piani di protezione civile in ambiti sovracomunali.

5. In ogni capoluogo di provincia è istituito, con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale, il Comitato provinciale di protezione civile quale organo consultivo e propositivo. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente o suo delegato che lo presiede;
- b) un rappresentante della Prefettura;
- c) un rappresentante delle Comunità montane;
- d) il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
- e) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;
- f) un rappresentante delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
- g) il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato.

6. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa dei loro livelli di organizzazione permanente, ivi compresi quelli dei Comuni e delle Comunità montane per i rispettivi territori.

Art. 6.

Partecipazione delle Comunità montane

1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della Regione sulla base delle direttive di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Collaborano con proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione dei programmi e piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza, con particolare riguardo alle attività rivolte ai rischi idrogeologici, idraulici, di valanghe e di incendi boschivi.

3. Le Comunità montane possono assumere l'esercizio associato di funzioni comunali e in armonia con gli articoli 28 e 29 della legge 142/1990 anche per le attività di protezione civile. Predispongono in accordo con i Comuni interessati e con la Provincia i piani intercomunali.

4. Forniscono dati e informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione.

5. Nella fase di soccorso contribuiscono con strutture, mezzi e attrezzature mettendole a disposizione delle competenti autorità.

Art. 7.

Competenze dei Comuni

1. I Comuni svolgono i seguenti compiti:

a) approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dall'amministrazione comunale in via ordinaria;

b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali;

c) collaborazione all'attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite;

d) adozione, nell'ambito delle sue competenze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 142/1990, delle misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani.

2. I Comuni il cui territorio sia considerato ad alto rischio dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi devono dotarsi di un piano proprio o intercomunale di protezione civile.

3. I Comuni hanno comunque facoltà di dotarsi in proprio o in collegamento con altri Comuni, e con l'eventuale concorso di organizzazioni di volontariato o di gruppi volontari comunali, di strutture e mezzi che siano idonei ad affrontare le emergenze prevedibili nell'ambito del territorio di giurisdizione; per i Comuni montani provvedono le rispettive Comunità.

4. La Regione, anche tramite le Amministrazioni provinciali, assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa rivolta a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.

Art. 8.

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone contemporanea comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento calamitoso non possono essere fronteggiati con i mezzi ordinari a disposizione del Comune, chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture.

4. Il Sindaco, nell'ambito del territorio del proprio Comune, dirige le attività di soccorso anche nell'ipotesi di eventi che coinvolgano più Comuni e che richiedano interventi coordinati a livello provinciale.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 9.

Programmi regionali di previsione e prevenzione

1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.

2. Ad essi si raccordano i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale e ambientale.

3. Il programma regionale di previsione si basa sulle indicazioni del Piano di inquadramento territoriale (PIT) e contiene:

a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti enti e dalle strutture regionali al fine della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;

b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. Il programma regionale di prevenzione individua:

a) gli interventi per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;

b) gli studi, le ricerche e le opportune attività formative ed informative.

5. Essi sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio regionale.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli Enti locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La Regione definisce le forme di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato, realizza una rete di collegamento e di raccordo tra le strutture predisposte alla protezione civile per la concessione e la trasmissione di informazioni, le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie regionali.

8. I programmi di previsione e prevenzione sono adottati in armonia con i programmi nazionali ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, sentito il Comitato regionale di protezione civile previsto dall'articolo 14.

Art. 10.

Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza

1. La Regione sulla base delle mappe dei rischi approva il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali.

2. Il Piano regionale prevede le forme di collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali, anche su base volontaria e territoriale, da utilizzare per interventi di primo soccorso e assistenza, le modalità di raccordo con le strutture sanitarie regionali e quelle per l'attuazione, da parte degli enti preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale.

3. La Regione ha il compito di individuare ed approntare personale, strutture e mezzi da impiegare in concorso con i Sindaci, i Prefetti o il Commissario delegato, titolare del coordinamento dei soccorsi.

4. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza ha durata quinquennale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale, e viene trasmesso agli organi nazionali e locali di protezione civile.

Art. 11.

Prescrizioni per la pianificazione territoriale

1. I programmi di previsione e prevenzione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni mediante l'espressa individuazione di vincoli di destinazione o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.

2. I Comuni interessati devono uniformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei programmi regionali entro cinque mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Qualora il Comune non provveda entro tale termine, salvo il caso di proroga concessa su richiesta motivata del Comune interessato, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

Art. 12.

Mappe di rischio

1. La Giunta regionale, sentite le Province, definisce con il parere della Commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale in base alla esposizione ed alla vulnerabilità specifica delle zone interessate, provvedendo, se del caso, alla elaborazione di un quadro unitario delle previsioni degli specifici piani di settore.

2. Qualora dalle suddette mappe risultino pericoli di danni imminenti e irreparabili per le persone e le cose, la Giunta regionale segnala immediatamente la situazione al Sindaco del Comune interessato invitandolo a provvedere in merito.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 13.

Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente

1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi, i piani e le mappe di rischio di cui alla presente legge, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di protezione civile.

2. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato cura la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con l'at-

tività delle amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.

3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti il territorio della regione, la Giunta regionale se ne ravvisa la necessità affida al suo Presidente o all'Assessore delegato il coordinamento delle strutture necessarie per l'effettuazione degli interventi di competenza regionale ivi compreso il centro operativo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 17, individuando altresì i servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono posti direttamente alle sue dipendenze per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari. In tal caso il Presidente o l'Assessore delegato è autorizzato ad emettere decreti indirizzati a tutti gli enti o aziende regionali per far fronte all'emergenza.

4. In tali ipotesi la Giunta autorizza il Presidente o l'Assessore delegato a disporre la temporanea assegnazione di altro personale idoneo alle strutture impegnate nella realizzazione degli interventi.

5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza.

6. In questo caso il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato quando sia richiesto il concorso della Regione alle attività di protezione civile assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità statali competenti.

Art. 14.

Comitato regionale di protezione civile

1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità e il coordinamento delle iniziative regionali ed il raccordo con il Dipartimento di protezione civile.

2. Esso garantisce l'armonizzazione:

a) dei programmi provinciali e regionali di previsione e prevenzione con quelli nazionali;

b) dei piani regionali di concorso all'emergenza con quelli comunali e provinciali di emergenza;

c) delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia.

3. Esprime pareri consultivi sui programmi regionali di previsione e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente sottoponga al suo esame.

4. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile che lo presiede;

b) il Responsabile del servizio regionale di protezione civile;

c) il Dirigente dell'area regionale sanità e servizi sociali o suo delegato;

d) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali delle Marche o loro delegati;

e) n. 4 Sindaci designati dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) regionale;

f) un Presidente di Comunità montane designato dall'UNCERM regionale;

g) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

h) il Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

i) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, designati dalle associazioni di volontariato di protezione civile;

l) un rappresentante dei centri provinciali della CRI (Associazione italiana della croce rossa) delle Marche;

m) il responsabile regionale del Soccorso alpino;

n) un rappresentante degli Enti parco;

o) un rappresentante delle Autorità di bacino.

5. Partecipano di diritto alle sedute del Comitato:

- a) il Commissario di Governo;
- b) i Prefetti o loro delegati;
- c) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.

6. Il Presidente del Comitato può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e di rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati, compresi i servizi della Regione.

7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

8. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale di protezione civile.

9. Agli esperti esterni vengono corrisposte le indennità previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni per i membri del Comitato per il territorio.

Art. 15.

Struttura competente in materia di protezione civile

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di protezione civile, si avvale dell'apposito servizio già istituito dalla legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 la cui disciplina è integrata secondo le norme della presente legge.

2. La struttura organizzativa del servizio viene aggiornata in sede di revisione del sistema amministrativo regionale in attuazione della disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e tenendo conto della complessità delle funzioni previste dalla presente legge.

3. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende regionali che eventualmente svolgano interventi in ambito di protezione civile sono tenute ad operare in collaborazione con la struttura organizzativa competente e a fornire ad essa i dati in loro possesso inerenti la loro attività istituzionale.

Art. 16.

Dirigente della struttura organizzativa regionale di protezione civile

1. Il Dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile, per gli interventi indifferibili ed urgenti collegati a singole situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in qualità di funzionario delegato.

2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità, la Regione assicura la reperibilità di un dirigente o di un funzionario di esperienza adeguata dei servizi interessati dalle attività di protezione civile anche al di là del normale orario di servizio.

3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'articolo 13, il Presidente della Giunta o l'assessore delegato può attribuire al dirigente preposto alla struttura organizzativa competente in materia di protezione civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.

4. I servizi regionali sono tenuti ad offrire la necessaria collaborazione in termini di mezzi e personale al servizio competente per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di protezione civile.

Art. 17.

Centro operativo regionale per la protezione civile (COR)

1. La Giunta regionale istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro operativo regionale per la protezione civile e provvede a dotarlo delle necessarie attrezzature.

2. Esso costituisce presidio continuativo della Regione ed ha il compito di:

a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo in caso di emergenza con l'attività del Prefetto e delle altre componenti istituzionali di protezione civile;

b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo e di danno, nonché la natura dell'evento calamitoso e fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza seguendone l'andamento;

c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali della protezione civile e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale.

3. La funzionalità del COR è garantita in via continuativa mediante la reperibilità del personale che, nel caso di situazioni di emergenza, deve presidiare la struttura nell'arco delle ventiquattro ore.

Art. 18.

Convenzioni

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche e con le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.

2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro regionale al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile.

3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 48.

Art. 19.

Accertamento situazioni di emergenza

1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto, il Presidente della Provincia competente ed il Presidente della Giunta regionale.

2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente del servizio regionale di protezione civile ne informa immediatamente la Giunta regionale, allerta il COR ed assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.

3. Il servizio regionale competente in materia di protezione civile, avvalendosi del COR e delle strutture regionali decentrate, acquisisce ogni informazione e dato utile per le valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi.

Art. 20.

Interventi urgenti

1. Qualora sia stato decretato lo stato d'emergenza, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari per interventi o lavori urgenti, assumendo i relativi impegni di spesa sugli appositi capitoli del bilancio regionale dotati della necessaria disponibilità.

2. I lavori e le spese di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 21.

Rilevazione sistematica dei danni

1. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati di norma entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di emergenza.

2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità montane e le Province interessate, sulla base di specifiche direttive regionali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia e con le strutture tecniche regionali anche decentrate, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) opere, beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli Enti locali;
- b) strutture e coltivazioni agricole;
- c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;
- d) altri beni privati.

3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni sia circoscritto a singoli Comuni, alla delimitazione degli ambiti territoriali provvedono le rispettive Amministrazioni comunali.

Art. 22.

Volontariato di protezione civile

1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.

2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile e la Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.

Art. 23.

Abrogazione

1. La legge regionale 27 aprile 1990, n. 49 è abrogata.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per le medesime finalità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e del secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la destinazione.

2. La Regione concorre al finanziamento delle spese previste dalla presente legge attraverso l'istituzione del «Fondo regionale per la protezione civile» la cui entità per l'anno 1996 è determinata in lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per spese di parte corrente e lire 500 milioni per spese di investimento.

Per gli anni successivi alla quantificazione della spesa si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci con iscrizione a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Alla copertura dell'onere finanziario previsto al comma 2 si provvede:

- a) per l'anno 1996 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 4311104 e 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;
- b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte dei tributi propri della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 marzo 1996

D'AMBROSIO

96R0358

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1996, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7 - Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale e sue successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 20 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'affidamento delle attività formative da parte della Regione ai soggetti previsti dall'art. 5, comma secondo, lettera b), e comma quarto della legge 21 dicembre 1978, n. 845, alcuni aspetti contenutistici e il termine di approvazione dei piani annuali di formazione professionale nonché la delega in materia di formazione professionale.

Art. 2.

1. La Giunta regionale, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma secondo, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, affida mediante convenzione, le attività di cui al precedente art. 1:

a) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b) della legge 845/1978 che hanno ottenuto dalla Regione, mediante convenzioni di durata annuale e continuativamente per almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1992, affidamenti di attività formative realizzate o in corso di realizzazione in strutture operative per la formazione possedute stabilmente e ininterrottamente nello stesso triennio;

b) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b) della legge 845/78, secondo quanto previsto al comma 1 punto b) del successivo art. 3.

2. La Giunta regionale dispone, altresì, il finanziamento a favore di imprese e loro consorzi e di società cooperative per attività di formazione rivolte rispettivamente al proprio personale e/o delle imprese consorziate e ai soci e/o dipendenti.

Art. 3.

1. Gli affidamenti di cui al precedente art. 2 sono concessi:

a) ai soggetti indicati alla lettera a), in rapporto alla consistenza numerica del personale in servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 nell'Ente di appartenenza.

Per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammessa la surroga di personale esclusivamente mediante contratto d'opera.

b) ai soggetti indicati alla lett. b) nell'ambito delle previsioni di attività fissate per tale categoria di operatori nei piani di formazione professionale e a seguito di valutazione di progetti presentati secondo modalità e procedure stabilite dai medesimi piani.

c) a richiesta dei soggetti di cui al secondo comma del medesimo art. 2 per l'ammontare dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle attività formative e secondo le previsioni e le procedure dei piani di formazione professionale.

2. È fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al precedente comma di accedere direttamente a programmi statali e comunitari secondo le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto della programmazione regionale.

Art. 4.

1. La Giunta regionale assume iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei soggetti di cui alla lettera a) del precedente art. 2, adottando le misure più idonee allo scopo, con particolare riferimento alla mobilità all'interno del sistema formativo regionale, alla riorganizzazione delle strutture operative e alla connessa riqualificazione del personale.

2. I progetti presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) sono sottoposti a valutazione di priorità da parte di una struttura tecnica esterna appositamente convenzionata, che non partecipi ad attività o progettazione formativa in ambito regionale e nazionale, secondo i criteri fissati nei piani annuali in ordine ai seguenti elementi fondamentali:

occupabilità dei beneficiari;
qualità progettuale;
qualità e quantità delle risorse e dotazioni professionali e strumentali proposte.

3. I medesimi progetti sono finanziati, secondo l'ordine di priorità di cui al comma precedente, sino alla concorrenza dei finanziamenti per essi stabiliti dai piani di formazione professionale.

4. Non sono assegnabili interventi a favore dei soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati, nei precedenti 24 mesi, provvedimenti di revoca di affidamenti per indempienze ed irregolarità.

Art. 5.

I piani di formazione professionale definiscono:

a.1) Le tipologie, i settori, i destinatari, la durata e le modalità di attuazione degli interventi formativi.

a.2) Settori, tipologie formative ed interventi da assegnare ai sensi del comma 1, punto a), del precedente art. 3.

a.3) Modalità e procedure per la presentazione dei progetti da assegnare ai sensi del comma 1, punto b), del precedente art. 3.

a.4) Gli interventi ed i connessi finanziamenti da assegnare a gara e le relative modalità e procedure di espletamento.

Le gare, di cui al punto a.4. precedente, sono indette con atto della Giunta Regionale ed espletate mediante valutazione delle proposte presentate da parte dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

1. Ai fini degli affidamenti, secondo quanto disposto ai comma 1 punto a) e b) del precedente art. 3 e della partecipazione alle gare di cui al precedente art. 5, è istituito, con atto della Giunta regionale, l'elenco dei soggetti abilitati comprendente Enti ed Imprese e loro Consorzi di cui, rispettivamente, alla lett. b e al comma quarto dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 così suddiviso:

a) Sez. 1 - soggetti di cui al comma primo lettera a) del precedente art. 2;

b) Sez. 2 - soggetti di cui al comma primo lettera b) del precedente art. 2 aventi titolo all'affidamento di attività mediante valutazione dei progetti presentati;

c) Sez. 3 - imprese e consorzi abilitati alla partecipazione alle gare di cui al punto 3 del precedente art. 5, purché non siano soggetti emananti di Enti iscritti nelle Sezioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda degli interessati.

3. L'elenco è aggiornato dalla Giunta regionale a richiesta dei soggetti aventi titolo a nuova iscrizione o all'aggiornamento di precedente iscrizione nei termini e con le modalità e procedure fissati ai Piani annuali di Formazione Professionale.

4. Ai fini della partecipazione alle gare di cui al precedente art. 5, punto 3 il requisito dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati deve essere posseduto alla data di pubblicazione sul B.U.R. dei bandi di gara.

Art. 7.

1. Il comma 2, lettera a), dell'art. 7 della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7, si applica esclusivamente ai soggetti di cui alla lettera a), comma 1, del precedente art. 2.

Art. 8.

1. Il punto 2 dell'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7 è così sostituito:

in forma delegata alle province con decorrenza dall'approvazione del Programma Triennale di Formazione Professionale 1997/99.

2. Ogni altro riferimento della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7 alle Comunità Montane va inteso come riferimento alle Province.

Art. 9.

1. L'art. 19 della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7 è sostituito come segue:

1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione dei Centri Regionali di Formazione Professionale di Bella, Tricarico e Tursi, attualmente gestite dalla Regione, nonché dei Centri di Formazione Professionale di Brienza, Lauria, Potenza ed Avigliano, Rionero in Vulture, S. Arcangelo e Senise, attualmente delegate alle rispettive Comunità Montane, sono delegate, con decorrenza dalla approvazione del Programma Triennale di Formazione Professionale 1997/99, alle Province di Potenza e Matera competenti per territorio.

2. I Centri Regionali di Formazione Professionale di Potenza e di Matera sono gestiti dalla Regione per le funzioni di cui al punto 1 del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7.

3. Con decorrenza dalla approvazione del Programma Triennale di Formazione Professionale 1997/99, le funzioni amministrative relative ai rapporti convenzionali con i soggetti di cui alla lettera a) del precedente art. 2, sono delegate alle Province per il territorio di rispettiva competenza.

4. Le modalità di trasferimento ed esercizio delle funzioni delegate nonché i poteri d'indirizzo, coordinamento e vigilanza riservati al Consiglio ed alla Giunta Regionale ed i relativi limiti saranno fissati con legge regionale successiva.

Con la medesima legge, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno regolati i rapporti finanziari, conseguenti alla delega, tra la Regione e le Province di Matera e Potenza ed il trasferimento alle stesse del personale di ruolo e di quello a tempo indeterminato in servizio, alla data di approvazione del Programma Triennale di F.P. 1997/99, nei Centri Regionali di F.P. della Regione e nei Centri di Formazione Professionale delle Comunità Montane di cui al precedente punto 1, anche mediante la costituzione di Organismi specifici per la Formazione Professionale partecipati da Enti pubblici e privati.

Art. 10.

1. L'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7 è abrogato.

2. Tutti i riferimenti della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7 a norme regolamentari vanno intesi come riferimenti alle norme di attuazione dei piani di formazione professionale.

Art. 11.

1. Sono abrogate la legge regionale 30 novembre 1992, n. 17, la legge regionale 5 giugno 1993, n. 28, la legge regionale 19 dicembre 1994, n. 42, la legge regionale 13 aprile 1995, n. 47 e tutte le norme della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7 in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale approva il piano di Formazione Professionale per l'anno successivo, secondo la procedura fissata dal 1° comma dell'art. 7 della legge regionale 7/90.

Art. 12.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 aprile 1996

DINARDO

96R0396

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 5.

Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 35 del 19 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di stabilire criteri e modalità per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94 di modifica ed integrazione, nonché di coordinare l'uso razionale e congiunto dei flussi di spesa provenienti al settore agricolo dalle diverse fonti normative.

2. I Regolamenti citati prevedono misure per:

a) gli investimenti nelle aziende agricole effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività compresa la commercializzazione dei prodotti nell'azienda e preservare e migliorare l'ambiente naturale;

b) incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;

c) incoraggiamento alle aziende agricole per quanto riguarda l'introduzione di una contabilità e l'avviamento di associazioni di servizi ed altre azioni che interessano più aziende;

d) sostegno dei redditi agricoli per mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;

e) l'adeguamento della formazione professionale alle esigenze di una agricoltura moderna.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in materia di miglioramento delle strutture aziendali con la stessa incompatibili, sono soppresse.

2. Nell'ambito dei criteri di scelta da adottare nelle concessioni di contributi di cui alla presente legge, verrà attribuita priorità assoluta ai produttori agricoli che hanno aderito in qualità di rilevatori al programma nazionale di prepensionamento in agricoltura predisposto ai sensi del Regolamento CEE 2079/92.

3. Gli interventi relativi ai miglioramenti fondiari, all'ammodernamento delle strutture in favore dell'impresa agricola singola o associata, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico, potranno essere presi in considerazione solo se inseriti in un piano organico di miglioramento materiale secondo lo schema già adottato.

4. Il regime degli aiuti è limitato alle aziende il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore di 1,2 volte il reddito di riferimento.

Art. 3.

Investimenti aziendali - Condizioni

1. Per contribuire al miglioramento dei redditi agricoli, le condizioni di vita, di lavoro e di produzione, la Regione istituisce un regime di aiuti agli investimenti per le aziende il cui titolare:

a) eserciti l'attività agricola a titolo principale;

b) pur non essendo agricoltore a titolo principale, ricavi almeno il 50 per cento del reddito totale da attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale, svolte nella propria azienda, purché, in questo caso, il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

c) possieda una sufficiente capacità professionale, per avere esercitato nel triennio anteriore alla presentazione della domanda, abitualmente e personalmente, l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiutore familiare o lavoratore agricolo;

d) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nei Settori agrario, forestale o veterinario, o di un diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario o di altra scuola a indirizzo agrario equivalente, o abbia frequentato un corso di formazione professionale ottenendone l'attestato di qualifica.

2. Per ciascuna delle precedenti ipotesi, è necessario che il titolare:

a) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda;

b) si impegni a tenere una contabilità semplificata comportante almeno:

la tenuta dei libri delle entrate e delle spese con i relativi documenti giustificativi;

la elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda;

c) il piano di miglioramento materiale deve dimostrare che i previsti investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione in particolare del reddito da lavoro umano nell'azienda e deve contenere, secondo lo schema già adottato:

la descrizione della situazione iniziale;

quella della situazione a piano ultimato stabilita in base ad un bilancio di previsione;

l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

3. Su richiesta dell'imprenditore, la Regione può anche approvare un piano di miglioramento se si dimostra che tale piano è necessario per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU — corrispondente a 2100 ore di tempo/lavoro annuo — nella azienda interessata.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al titolo 4 del Regolamento CEE 2328/91 denominato in appresso «Regolamento», purché in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 dello stesso Regolamento, i seguenti soggetti fisici e giuridici:

a) gli agricoltori, o imprenditori agricoli, a titolo principale, proprietari e affittuari, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente;

b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;

c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

d) le associazioni di agricoltori, o imprenditori a titolo principale, loro coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;

e) le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietari o di cui ne abbiano comunque la disponibilità.

2. Tali società devono essere costituite con atto pubblico secondo le forme di legge, avere la durata di almeno anni sei a partire dalla data di richiesta dei benefici, prevedendo la partecipazione dei soci secondo le norme vigenti ed essere composte da soci di cui almeno i due terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 5.

Imprenditore agricolo a titolo principale e capacità professionale

1. È considerato imprenditore agricolo a titolo principale la persona fisica avente i requisiti di cui al comma successivo, che ricavi dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del reddito globale dell'imprenditore, dedichi alle attività esterne all'azienda un tempo inferiore al 50 per cento del tempo di lavoro totale.

2. Il requisito relativo alla capacità professionale di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento si considera presunto:

quando l'imprenditore abbia esercitato per il triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, abitualmente e personalmente l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo;

quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di un istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Tali condizioni possono essere provate anche mediante dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Procedure

1. Per usufruire delle agevolazioni sulle strutture in favore delle aziende agricole, i beneficiari dovranno presentare il piano di miglioramento materiale, redatto da un tecnico agricolo, con il programma di ammodernamento e gli importi di spesa relativi agli investimenti ed agli acquisti programmati.

2. Unitamente al piano dovranno essere presentati progetti generali o stralcio inseriti e descritti nel piano programma.

3. Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge vanno dirette alla «regione Calabria - Assessorato all'agricoltura» e presentate ai Settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio, che ne cureranno l'istruttoria.

4. I provvedimenti di concessione sono approvati, su proposta dell'assessorato all'agricoltura, dalla giunta regionale e comunicati agli interessati dal competente Settore decentrato che concede proroghe e varianti, esercita i necessari controlli e la sorveglianza sullo svolgimento delle opere e propone la liquidazione dei relativi incentivi.

5. Le strutture aziendali o interaziendali saranno collaudate da funzionari tecnici dell'assessorato all'agricoltura e dai Settori decentrati.

6. Nel caso di opere di particolare rilievo, natura e complessità, il collaudo può essere affidato, anche in corso d'opera, ad una commissione tecnica intersettoriale.

7. Il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati durante un periodo di sei anni è limitato a tre ed il volume degli investimenti complessivo che può essere computato per il rimborso ai sensi dell'art. 33 è limitato a 90.000 ECU per ULU ed a 180.000 ECU per azienda e per il periodo in questione.

Art. 7.

Reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento è quello determinato, fino a tutto il 31 dicembre 1995, nelle tabelle ISTAT, di cui all'allegato A). Per gli atti successivi si procederà all'aggiornamento secondo le risultanze fissate dallo stesso Istituto.

Art. 8.

Incentivi

1. Gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati che presentano a norma del Regolamento un piano di miglioramento possono chiedere contributi in conto capitale e/o conto interesse.

2. Il contributo in conto capitale può riguardare un volume di investimenti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 90.000 ECU per ULU e 180.000 ECU per azienda, durante il periodo di sei anni.

3. Per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 5 paragrafo I lettera a che presentino un piano di miglioramento ai sensi del Regolamento e per le aziende di cui all'art. 6 il valore dell'aiuto espresso nella percentuale dell'importo degli investimenti è pari:

a) per le zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268 CEE:

al 45 per cento per i beni immobili;

al 30 per cento per gli altri tipi d'investimento;

b) per le altre zone:

al 35 per cento per i beni immobili;

al 20 per cento per gli altri tipi di investimento.

4. Per la costruzione di fabbricati aziendali, il trasferimento degli stessi per ragioni di pubblica utilità e per opere di miglioramento fondiario, il contributo massimo sulla spesa ammissibile resta fissato nella misura del 75 per cento per le zone svantaggiate, ai sensi della Direttiva CEE 268/75 e del 35 per cento per le altre zone, con le limitazioni di cui all'art. 6 del Regolamento 2328.

5. Per gli investimenti destinati al miglioramento dell'ambiente, l'aiuto è fissato nella misura del 45 per cento per i territori di cui alla Direttiva CEE 268/75 e del 35 per cento per le altre zone.

6. Per il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti e per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, è concesso un contributo massimo sulle spese ammesse pari al 75 per cento nelle zone delimitate dalla Direttiva CEE 268/75 e del 35 per cento nelle altre zone.

7. I beneficiari dovranno dimostrare che gli investimenti non determinano un aumento delle quantità di produzioni attualmente eccedentarie.

8. In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, nei primi 3 anni di applicazione del Regolamento, la regione e/o lo Stato può concedere aiuti agli investimenti in favore di piccole aziende agricole che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 2. Tale aiuto transitorio viene concesso fino alla concorrenza di un investimento di 45.000 ECU e non potrà, comunque, determinare condizioni più favorevoli di quelle previste dall'art. 7, salvo una maggiorazione pari all'aiuto di cui all'art. 11.

9. Per le aziende che non soddisfano le condizioni di cui al punto 3, gli aiuti vengono ridotti del 25 per cento rispetto a quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 ad eccezione degli interventi per:

la realizzazione di risparmi energetici;

il miglioramento fondiario;

gli investimenti relativi alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della capacità produttiva;

gli investimenti tesi al miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di benessere degli animali e sempre che detti investimenti non causino un aumento della capacità produttiva e che possono raggiungere gli importi indicati all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento. Le aziende sono, comunque, obbligate alla presentazione di un piano di miglioramento materiale.

10. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicinali contratti per la realizzazione di piani di miglioramento aziendali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18, primo comma e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

11. Per gli investimenti del settore lattiero caseario e suinicolo si applicano i limiti e le restrizioni contenute nell'art. 6, paragrafi 3 e 5 del Regolamento 2328/91, fatte salve le ipotesi di quantitativo di riferimento supplementare - Reg. 857/84 - precedentemente accordato o ottenuto tramite trasferimento - Reg. 1630/91.

12. L'aiuto al settore della produzione lattiero-caseario è subordinato, comunque, alla condizione che l'investimento non innalzi il numero delle vacche da latte a più di 50 per ULU e a più di 80 per azienda o, se l'azienda dispone di più di 1,6 ULU, non determini un aumento superiore al 15 per cento del numero delle vacche da latte.

13. È esclusa la concessione degli aiuti che determinino un aumento del numero dei posti per suino, tenuto conto che il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione dell'aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto in azienda. Eccezionalmente ed esclusivamente per gli interventi miranti alla riduzione delle emissioni di concime organico e all'eliminazione del liquame nelle aziende esistenti può essere consentito l'aiuto all'investimento, sempre che non determinino aumento della capacità produttiva.

14. È vietata la concessione di aiuti a favore delle aziende che operano nel settore delle uova e del pollame ad eccezione degli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti ed al benessere degli animali e sempre che non si realizzi aumento della produzione.

15. Le restrizioni sopradette si applicano anche per la concessione di mutui di miglioramento fondiario.

16. Gli investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti ed al benessere degli animali, purché non vi sia incremento della produzione, sono limitati agli allevamenti la cui densità di bovini da carne non superi nell'ultimo anno del piano di miglioramento, rispettivamente: 3 - 2, 5 e 2 UBA per ettaro di superficie foraggiera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani che si concludono negli anni 1994, 1995, 1996 o più tardi. I limiti di 2,5 e di 2 UBA per ettaro si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994. Qualora il numero di animali in una azienda, da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità ai sensi dell'articolo 4 g), paragrafo 1 del Reg. CEE n. 805/68 non superi le 15 UBA, si applica la densità di tre UBA per ettaro.

Art. 9.

Incentivi in favore delle aziende associate

1. La Regione può concedere gli aiuti di cui all'articolo 8 della presente legge alle aziende associate a condizione che:

almeno due terzi degli imprenditori membri, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del Reg. 2328/91;

presentino un piano di miglioramento che riguarda l'azienda associata ed eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri delle aziende associate.

2. Ad eccezione del settore dell'acquacoltura i limiti massimi relativi al numero dei capi di cui all'articolo 9 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende solo nel caso di una azienda che risulta da una fusione totale. I massimali previsti non possono tuttavia superare:

200 vacche;

4 volte l'importo previsto per l'azienda (articolo 7, paragrafo 2, comma 1, Reg. 2328/91, pari a 720.000 ECU per azienda associata, compreso eventualmente le frazioni di azienda che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

3. Gli aiuti di cui al comma precedente possono essere concessi anche alle cooperative agricole e ad altre associazioni aventi per unico oggetto la gestione di una azienda agricola, che soddisfano le condizioni della legislazione vigente e che abbiano una durata minima di anni sei.

4. La Giunta regionale riconosce l'idoneità alle associazioni che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto pubblico ed abbiano un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;

b) abbiano un numero di soci non inferiore a 9 unità;

c) lo scopo sociale comprenda anche le attività previste dall'articolo 14 del Regolamento;

d) la durata prevista non sia inferiore a dieci anni;

e) occupino a tempo pieno almeno un agente qualificato per i servizi che devono prestare;

f) tengano una contabilità separata rispetto ad altre attività eventualmente svolte.

Art. 10.

Giovani agricoltori

1. La Regione Calabria concede aiuti speciali ai giovani agricoltori, purché soddisfino le seguenti condizioni:

non abbiano compiuto i 40 anni di età;

siano al primo insediamento nella gestione di un'azienda agricola anche ai fini economici e fiscali, di proprietà o condotta in affitto, in comodato, per delega con atto pubblico, per una durata minima di anni 9 e che richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU;

il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale; tuttavia l'aiuto si può accordare ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltore a tempo parziale purché ricavano almeno il 50 per cento del reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche artigianali oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche e che il reddito proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore ed il tempo di lavoro destinato all'attività esterna all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

si insedino in azienda quali agricoltori a titolo principale ovvero in qualità di contitolari, assumendo la responsabilità civile, amministrativa e di rappresentanza dell'azienda, e acquistino, al più tardi entro due anni successivi al loro primo insediamento una sufficiente qualifica professionale. Si intende per primo insediamento l'immissione nell'azienda di un giovane imprenditore nel semestre precedente all'acquisizione dell'atto di titolarità oppure nel biennio precedente nel rispetto di quanto indicato nel comma precedente.

2. La qualifica professionale si considera acquisita quando il giovane agricoltore abbia frequentato con esito positivo un corso di formazione complementare istituito ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 1, terzo trattino del Regolamento (CEE) 2328/91.

3. Ai giovani richiedenti sono concesse le seguenti provvidenze:

a) un premio di primo insediamento di 15.000 ECU o l'equivalenza sottoforma di concorso nel pagamento degli interessi;

b) un concorso nel pagamento degli interessi del 5 per cento per la durata di anni 15 a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell'azienda. È ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi fino ad un importo massimo di 15.000 ECU.

4. Ai giovani agricoltori che, entro 5 anni dal loro primo insediamento nell'azienda agricola, presentino un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento, in aggiunta alle provvidenze di cui al comma precedente, viene concesso un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 per cento del contributo erogato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento.

5. Per primo insediamento di giovani imprenditori intendesi far riferimento ai giovani che si assumono per la prima volta la responsabilità o corresponsabilità giuridica e finanziaria nella gestione dell'azienda agricola.

Art. 11.

Aiuti per la tenuta della contabilità aziendale

1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 paragrafo 1 del Regolamento, è concesso un contributo di 1500 ECU, erogabile in quattro anni in ragione del 45 per cento nel primo anno; del 30 per cento nel secondo anno; del 15 per cento nel terzo anno e del 10 per cento nel quarto anno.

2. La contabilità comprende:

a) la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;

b) la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile dei vari movimenti di merci e di denaro relativi all'azienda. Essa si conclude con la presentazione annuale:

di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati;

di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio «costi e ricavi» redatto in modo dettagliato;

degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete di informazione contabile della Comunità o dello Stato membro, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al primo comma, dovrà impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati relativi alla propria azienda.

Art. 12.

Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

1. Alle associazioni agricole riconosciute, in possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 9, comma 5, prevalentemente costituite da agricoltori a titolo principale aventi come scopo:

l'assistenza interaziendale ivi compresa;

l'applicazione di nuove tecnologie e di piani intesi a tutelare l'ambiente ed a conservare lo spazio naturale;

l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola o una attività aziendale in comune;

l'introduzione, o il mantenimento, di metodi di produzione compatibili con l'ambiente;

la cura del paesaggio e la protezione della natura;

la cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati,

è concesso un aiuto, nel massimo fissato in 22,500 ECU per associazione, per l'avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, per una durata di cinque anni ed in ragione del 75 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Art. 13.

Servizi di sostituzione

1. È favorita la costituzione di associazioni agricole aventi come scopo la prestazione di servizi specializzati di sostituzione agli imprenditori agricoli, singoli o associati, nel caso di rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto per motivi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie, ecc.

2. Alle associazioni di cui al primo comma è concesso, su richiesta, un premio di 18.000 ECU per unità di sostituzione occupata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi cinque anni di effettiva e accertata attività.

3. La Giunta regionale riconosce l'idoneità alle associazioni che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto pubblico ed abbiano un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;

b) abbiano un numero di soci non inferiore a 9 unità;

c) lo scopo sociale comprenda anche le attività previste dall'articolo 15 del Regolamento;

d) la durata prevista non sia inferiore a dieci anni;

e) occupino a tempo pieno almeno un agente qualificato per i servizi che devono prestare;

f) tengano una contabilità separata rispetto ad altre attività eventualmente svolte.

4. Le associazioni così formate acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.

Art. 14.

Servizi di gestione

1. Può essere concesso, a richiesta, alle associazioni agricole che hanno lo scopo di creare servizi di gestione aziendale, un aiuto all'avviamento per contribuire alla copertura dei costi di gestione.

2. L'aiuto è concesso per l'attività di agenti incaricati di analizzare i risultati contabili, ed altri dati, per conto degli imprenditori associati.

3. Per avere diritto al premio di avviamento di cui al precedente comma, il servizio di gestione deve essere riconosciuto da parte della Giunta regionale ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato. L'Associazione richiedente deve:

essere costituita, con atto pubblico, da almeno 9 unità e retta da uno statuto approvato a maggioranza dei soci;

avere un numero di soci non inferiore a 25;

prevedere come scopo sociale anche le attività previste dall'articolo del Regolamento;

prevedere una durata non inferiore a 10 anni.

4. Le associazioni così formate, acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.

5. Alle associazioni riconosciute secondo le modalità dei precedenti commi, è concesso un premio di avviamento di 54.000 ECU per unità impiegata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi 5 anni di effettiva ed accertata attività.

Art. 15.

Adeguamento della formazione professionale

1. La Regione, indipendentemente da altre azioni di formazione professionale, istituisce un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli imprenditori agricoli.

2. Tale regime comprende:

a) corsi e/o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiuvanti familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;

b) corsi e/o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di Associazioni di Produttori e di Cooperative in funzione del miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) corsi di formazione complementare;

d) corsi di aggiornamento tecnico.

3. È prevista la concessione di aiuti:

a) per la frequenza ai corsi e/o ai tirocini;

b) per la organizzazione e/o lo svolgimento dei corsi e dei tirocini.

4. L'importo massimo degli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 è fissato in 10.500 ECU per persona che abbia seguito corsi e/o tirocini completi. Di tale importo 4.000 ECU sono riservati ai corsi e/o tirocini complementari, concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione di metodi ecocompatibili e lo sfruttamento delle superfici boschive.

5. Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.

6. Per lo svolgimento dei corsi e/o dei tirocini suddetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V, Sezione III della Legge n. 153/75.

7. Relativamente alle azioni formative di cui alle voci a) e b) la Giunta regionale definirà i contenuti e le modalità sulla base delle direttive all'uopo emanate dal Comitato Interregionale per la divulgazione in Italia.

8. I corsi di formazione complementari, di cui alla voce c), devono prevedere la partecipazione di almeno 20 giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni, dovranno avere carattere residenziale ed avere per oggetto programmi di tipo integrato, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola e/o associata, al fine di preparare gli agricoltori all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e per le azioni previste al punto 4.

9. Tali corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a 150 ore, comprenderanno anche applicazioni di carattere pratico.

Art. 16.

Misure specifiche in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

1. Al fine di compensare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone montane o svantaggiate definite ai sensi della Direttiva 268/75 CEE, è concessa, su domanda, una indennità compensativa annua per un periodo non inferiore a 5 anni agli imprenditori agricoli singoli o associati:

che provvedano a coltivare il fondo come proprietari, conduttori coltivatori diretti, affittuari, coloni mezzadri e compartecipanti;

che si impegnino a continuare l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo anno della liquidazione degli aiuti a condizione che la superficie agricola da essi comunque utilizzata non sia inferiore a due ettari.

2. Nel caso di forme associative, il predetto limite minimo di superficie deve risultare dal rapporto medio tra la SAU ed il numero dei soci.

3. La misura unitaria dell'indennità compensativa è definita per unità di bestiame adulto (UBA) o per l'ettaro di superficie agricola utilizzata per scaglioni di ampiezza delle imprese sulla base di quanto di seguito indicato:

a) zone indicate all'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva CEE 273/75 e seguenti:

- per le prime 5 UBA: 150 ECU per UBA;
- da 6 a 15 UBA: 110 ECU per UBA;
- da 16 a 25 UBA: 80 ECU per UBA;
- da 26 a 35 UBA: 50 ECU per UBA;
- oltre 35 UBA: 30 ECU per UBA.

b) zone indicate all'articolo 3 paragrafi 4 e 5 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva 273/75 e seguenti:

- per le prime 5 UBA: 120 ECU per UBA;
- da 6 a 15 UBA: 90 ECU per UBA;
- da 16 a 25 UBA: 70 ECU per UBA;
- da 26 a 35 UBA: 40 ECU per UBA;
- oltre 35 UBA: 30 ECU per UBA.

c) la concessione dell'indennità è limitata ad 1, 4 UBA per ettaro di superficie foraggiera totale dell'azienda.

4. Nelle zone individuate ai sensi della Direttiva n. 268/75 CEE articolo 3 nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione purché la produzione lattiera rappresenti una parte importante della PLV aziendale e nei limiti di 20 UBA per azienda.

5. Nelle zone di cui all'articolo 3 paragrafi 4 e 5 della stessa Direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione dell'azienda, potranno essere comprese anche le vacche da latte limitatamente al numero di 20 UBA per azienda, nonché gli allevamenti equini.

6. Per la determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti coefficienti di conversione:

- tori, vacche ed altri bovini di più di due anni, equini con almeno sei mesi di età - 1 UBA;
- bovini da 6 mesi a 2 anni, - 0,6 UBA;
- pecore e capre - 0,15 UBA.

a) nelle zone individuate dalla Direttiva n. 273/75 CEE ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva n. 268/75 CEE, quando si tratta di produzione diversa da quella zootecnica, l'indennità compen-

sativa va commisurata alla superficie agricola utilizzata (SAU) oltre a quella destinata alla produzione foraggiera sempre che vi siano allevamenti zootecnici con esclusione delle superfici destinate a: produzione di grano tenero la cui resa supera i 25 q.li/Ha; coltivazione intensiva della frutta su superfici superiori a 0,5 Ha; vigneti la cui resa superi 20 hl/Ha, escluse le zone di montagna; coltivazioni di barbabietole da zucchero.

7. La misura dell'indennità compensativa viene concessa secondo gli scaglioni sotto indicati:

- per i primi 5 Ha: 150 ECU per Ha;
- da 6 a 15 Ha: 110 ECU per Ha;
- da 16 a 25 Ha: 80 ECU per Ha;
- da 26 a 35 Ha: 50 ECU per Ha;
- oltre 35 Ha: 30 ECU per Ha.

8. L'importo massimo ammissibile è limitato all'equivalente di 120 unità per azienda sia che si tratti di UBA sia che si tratti di ettari. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19 del Regolamento e del Regolamento 2843/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Aiuti per gli investimenti collettivi

1. Nelle aziende ricadenti nelle zone delimitate dalla direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione concede aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune, nonché, nelle zone di montagna, per i punti di acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.

2. I lavori possono comprendere misure idrauliche agricole di piccole entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni, nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

3. L'importo degli aiuti che possono beneficiare del finanziamento della Regione non può superare 150.000 ECU per l'investimento collettivo, 750 ECU per Ha di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato e 7300 ECU per Ha irrigato.

Art. 18.

Incentivi per l'attività agrituristica ed artigianale

1. Nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi della Direttiva CEE 268/75 o nelle zone a propensione turistica o artigianale, oltre agli investimenti agricoli, il piano di miglioramento può prevedere investimenti diretti a promuovere le attività agrituristiche e artigianali per la diversificazione dell'attività agricola mediante:

- la creazione di posti letto destinati all'ospitalità rurale;
- realizzazione di piazzole di sosta attrezzate per agriturismo;
- realizzazione di punti vendita di prodotti aziendali in aziende agrituristiche;
- realizzazione di laboratori per la lavorazione di prodotti aziendali.

2. L'ammontare degli investimenti per gli interventi sopra citati è fissato in un massimo di 50.000 ECU per ULU e di 100.000 ECU per azienda, fatti salvi i requisiti previsti dall'articolo 5 del Regolamento, con la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 19.

Controlli - Penalità

1. La Regione si riserva di effettuare, attraverso propri funzionari, controlli periodici campione, intesi a verificare:

- il mantenimento della destinazione delle opere finanziate, nel minimo fissato in anni 5;
- il rispetto delle normative comunitarie e di quanto altro connesso al piano di miglioramento materiale approvato.

2. Ove dal riscontro effettuato dovesse emergere l'inosservanza delle predette disposizioni, o la mancata realizzazione delle opere assentite dalla Giunta regionale, potrà essere disposta, in dipendenza della gravità dell'inosservanza, la sospensione fino a cinque anni dagli aiuti agli investimenti oltre che la restituzione del contributo percepito, comprensivo di interessi e svalutazione.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento al Regolamento 2328/91, al Regolamento 3669/93 e al Regolamento 2843/94 e successive modifiche.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità finanziarie del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria, Programma Operativo Diversificazioni Valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale, misura 1.4.2. approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 6 marzo 1995, n. 520 ed adottato con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 16 giugno 1995, n.c.(95) 1362.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 15 aprile 1996

NISTICÒ

96R0340

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1996, n. 6.

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 84 del 14 marzo 1996, recante: recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e 2843/94.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 35 del 19 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli incentivi previsti nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 della legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 84 del 14 marzo 1996, recante: Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94. Riesame, restano sospesi fino a quando non verrà acquisito il parere favorevole della competente Commissione della U.E.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 15 aprile 1996

NISTICÒ

96R0341

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 marzo 1996, n. 095/Pres.

Regolamento di attuazione del comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a diciotto mesi alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 142;

Visto il comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994 come introdotto dall'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 con cui si prevede che con le stesse modalità di cui ai commi da 1 a 4 della legge regionale 5/1994, articolo 142, possano essere attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi;

Visto il comma 6 ter dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994, come introdotto dal citato articolo 59, con cui si prevede che le agevolazioni di cui al suddetto comma 6-bis possono essere concesse nei limiti degli aiuti «de minimis» come fissate dalle normative comunitarie;

Considerato che i prestiti attivabili, per le esigenze di credito a breve termine di cui sopra, sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione;

Ritenuto di disciplinare più dettagliatamente la concessione delle agevolazioni in argomento, mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che si è espresso favorevolmente in data 16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione della Giunta regionale, n. 761 del 23 febbraio 1996;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione del comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a diciotto mesi alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 13 marzo 1996

CECOTTI

*Registrato alla Corte dei conti Trieste, addì 10 aprile 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 103*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL COMMA 6-BIS DELL'ARTICOLO 142 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 5, CONCERNENTE L'ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI FINO A DICOTTO MESI ALLE IMPRESE ARTIGIANE TRAMITE IL MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A.

Art. 1.

Imprese finanziabili

1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative artigiane ed i consorzi tra le imprese artigiane iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31-bis e 31-ter della predetta legge 6/1970.

2. Le imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale, dovessero perdere la qualifica di artigiane per aver superato i limiti del personale dipendente previsti dall'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, potranno mantenere in essere i finanziamenti di cui al presente regolamento e sino alla scadenza dei finanziamenti stessi.

Art. 2.

Destinazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente regolamento vengono erogati per sostenere i costi aziendali di funzionamento dell'impresa quali:

formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, acquisto di servizi;

pagamento di spese generali, di salari e di contributi assicurativo-previdenziali, imposte e tasse a carico dell'impresa;

manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchinari ed impianti.

2. Per i consorzi e per le società consortili è inoltre finanziabile l'acquisto di beni e di servizi prodotti o forniti dai soci.

Sono ammissibili a finanziamento agevolato le spese sostenute dalle imprese artigiane dopo la data di presentazione della relativa domanda di finanziamento agevolato all'Istituto di credito.

Art. 3.

Forma e durata dei finanziamenti

1. I finanziamenti agevolati, che devono avere una durata massima di diciotto mesi, possono essere attivati nelle forme ritenute più consone al soddisfacimento delle esigenze delle imprese richiedenti.

2. Devono comunque essere articolati prevedendo rientri semestrali per un ammontare, in linea capitale, pari ad 1/3 della somma erogata nel caso della durata massima consentita e comunque, per durate inferiori, di importi di capitale proporzionati al numero dei rientri semestrali previsti.

Art. 4.

Entità dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono attivati per assicurare la totale copertura delle spese da sostenere al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto.

2. L'importo degli stessi arrotondato alle 100.000 inferiori non può comunque essere inferiore a lire 10.000.000 e superiore a 50.000.000.

Ogni impresa potrà usufruire all'occorrenza di più finanziamenti senza peraltro superare nell'ammontare dei finanziamenti in essere il limite massimo sopra specificato.

Art. 5.

Tasso delle operazioni

1. Ai finanziamenti di cui al presente regolamento viene applicato, per tutta la durata degli stessi, il tasso di riferimento per le operazioni di durata inferiore a diciotto mesi determinato sulla base del decreto

del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994 a titolo «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative» in vigore l'ultimo giorno del mese precedente alla data di stipula dell'operazione.

2. L'intervento agevolativo è tale da porre a carico delle imprese artigiane un tasso pari al 70% del tasso di riferimento ove detto tasso si attesti su valori superiori all'11,50% e pari al 75% ove lo stesso tasso di riferimento raggiunga livelli pari o inferiori all'11,50%.

3. L'agevolazione dovrà comunque essere contenuta nei limiti degli aiuti «de minimis» come fissato dalle normative comunitarie.

Art. 6.

Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti

1. Nell'esecuzione del contratto di finanziamento, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai fini della concessione dei benefici di legge, l'impresa è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona.

2. L'azienda beneficiaria deve altresì contrattualmente impegnarsi a utilizzare il finanziamento per le finalità dichiarate all'atto della domanda.

Art. 7.

Organismo competente ad esprimersi sull'ammissibilità agli interventi agevolativi

1. Competente ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie alle imprese artigiane previste dal presente regolamento è la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato.

2. Qualora entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di ammissione alle agevolazioni, la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato non si esprima in merito, ovvero non richieda l'assunzione di ulteriori valutazioni, le istanze si intenderanno accolte.

Art. 8.

Ammissione agli interventi agevolativi

1. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., ricevute dalle banche convenzionate le istanze per l'ammissione ai benefici di cui al presente regolamento, le sottopone all'esame della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigiano al fine di ottenere il previsto riscontro.

2. Dette istanze, redatte su apposito modulo, devono contenere: notizie sull'impresa richiedente e sull'utilizzo del finanziamento; dichiarazione della banca finanziatrice attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi della richiedente ed oggettivi del programma di finanziamento.

Art. 9.

Attivazione delle agevolazioni

1. Ottenuto il riscontro positivo della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigiano o decorsi i termini di cui al precedente articolo 7 il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. comunica l'esito delle istanze di contributo e può accreditare alla banca proponente i fondi necessari ad agevolare le operazioni di finanziamento ammesse ai benefici.

2. Al fine della regolarità delle erogazioni del Mediocredito fanno fede la documentazione acquisita agli atti nella fase istruttoria delle domande di ammissione agli interventi agevolativi nonché le relative richieste di somministrazione dei fondi da parte delle banche erogatrici dei finanziamenti.

Art. 10.

Erogazioni delle operazioni di finanziamento

1. Ricevuta la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, la banca convenzionata può erogare i finanziamenti relativi.

2. Alle banche convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. si riserva la facoltà di porre in essere il finanziamento nelle more dell'ammissione alle agevolazioni.

3. Le agevolazioni alle imprese, alle condizioni previste al precedente punto 5, hanno comunque decorrenza da data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito dell'istanza di agevolazione.

Art. 11.

Controlli ed accertamenti

1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche convenzionate con il Mediocredito S.p.A. procedono ad acquisire agli atti la necessaria documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento agevolato per la destinazione dichiarata.

2. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura con la dicitura: «Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato, ai sensi dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, comma 6-bis,» e conservata dalla banca stessa in originale, o copia conforme all'originale.

3. La Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato effettua, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e le banche convenzionate con lo stesso, o direttamente presso le imprese, accertamenti a campione inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati.

Art. 12.

Calcolo dei contributi attualizzati per la concessione delle agevolazioni in c/interessi ai sensi dell'articolo 142 comma 6-bis della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

1. I piani di ammortamento da assumere a base dell'attualizzazione dovranno essere sviluppati a rate semestrali comprensive di quote capitali e quote interessi così determinate:

quote capitali costanti risultanti dal frazionamento del capitale erogabile per il numero delle rate del piano;

quote interessi calcolate applicando ai debiti residui in essere all'inizio di ogni semestralità un tasso nominale annuo posticipato con computo di giorni commerciali 360/360.

2. Adottata la seguente simbologia:

TR = tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di durata fino a diciotto mesi in vigore l'ultimo giorno del mese precedente la data di stipula del finanziamento secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 a titolo «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi delle varie disposizioni legislative».

TA = tasso agevolato equivalente al 70% o al 75% del tasso di riferimento di cui al punto precedente secondo quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di attuazione.

VCA = volume del credito agevolato erogabile.

Pi = piano di ammortamento a 18 mesi calcolato al TR.

P2 = piano di ammortamento a diciotto mesi calcolato al TA.

C = somma da attualizzare = differenza in termini di interessi tra P1 e P2.

i = tasso di attualizzazione.

n = annualità.

Va = valore attualizzato, entità del contributo da stanziare e da erogare.

L'attuazione sarà calcolata applicando le seguenti formule:

1) per la determinazione del valore da attualizzare (C)

$$P1 = (VCA \cdot TR \cdot n)$$

$$P2 = (VCA \cdot TA \cdot n)$$

$$P1 - P2 = C \text{ (valore da attualizzare)}$$

2) per la attualizzazione (Va):

attualizzazione del valore C con l'applicazione della formula dello sconto composto

$C \cdot (1+i)^n = Va$ (valore attualizzato, entità del contributo da stanziare e da erogare).

Visto: Il presidente: CECOTTI

96R0386

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie Indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 2 0 9 6 *

L. 1.400